

VISTO il Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R.D. 26 giugno 1924, n.1054 e successive integrazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n.1034;

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186;

VISTO l'art. 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale – concorsi ed esami, n. 14 del 19 febbraio 2021, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di Referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale – concorsi ed esami, n. 28 del 9 aprile 2021, con il quale i posti del concorso a Referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa, bandito con il succitato decreto, sono stati elevati da 40 a 60;

VISTA la nota n. 51010 del 25 novembre 2022 del Segretario del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa in relazione alle previsioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

VISTA la nota n. 9995 del 15 marzo 2023, con quale il Presidente del Consiglio di Stato ha rappresentato che oltre i 60 posti, di cui ai decreti in data 5 febbraio 2021 e 23 marzo 2021, e pur sussistendo i presupposti della carenza di organico del personale di magistratura, come rilevato nella seduta del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa in data 25 novembre 2022, le fonti di finanziamento consentono allo stato di esercitare la facoltà di cui all' art. 8 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 fino al limite di un decimo dei posti messi a concorso, pari a n. 6;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri nonché degli atti e dei provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

D E C R E T A

Art. 1

I posti di Referendario di Tribunale amministrativo regionale messi a concorso con i sopracitati decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 5 febbraio 2021 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 marzo 2021, vengono aumentati di un decimo e sono, pertanto, elevati da n. 60 a n. 66.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Organo di controllo per il visto di competenza.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Sottosegretario di Stato

Alfredo MANTOVANO